

## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

### ESERCIZIO SOCIALE 2023

#### PREMESSA

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210, è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l’articolo 6, rubricato: “*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*” ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico. Nello specifico, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 dettano una serie di disposizioni finalizzate all’introduzione di best practices gestionali.

AREA Impianti SpA. è interessata dalle disposizioni del succitato decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in quanto società a controllo pubblico.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

#### L’ATTIVITÀ DI AREA IMPIANTI S.P.A. COME SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Si ricorda che in data 09/12/2015, con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi – Ferrara, n. repertorio 26877, n. raccolta 13330 “AREA spa” con sede legale in Copparo (FE), via A. Volta, 26/A (Registro Imprese di Ferrara - Codice Fiscale e Partita Iva n. 01004910384) ha formalizzato la propria scissione parziale proporzionale eseguita mediante assegnazione di parte del patrimonio di AREA spa con riduzione del capitale sociale della società scissa in favore della società di nuova costituzione “AREA Impianti spa”, con sede legale in Copparo (FE), via A. Volta, 26/A Codice Fiscale e Partita Iva n. 01964100380, con decorrenza degli effetti giuridici dal 18/12/2015.

**AREAImpianti S.p.A**

PEC: [areaimpiancopparo@legalmail.it](mailto:areaimpiancopparo@legalmail.it)

Capitale sociale i.v. € 3.100.000  
C.F. e P.IVA 01964100380  
N. REA FE 213995

Sede legale e amministrativa  
Via A. Volta 26/d  
44034 Copparo (FE)  
Tel. +39 0532 389111  
Fax +39 0532 863994

Sede operativa polo Crispa  
Via Gran Linea 12  
44037 Jolanda di Savoia (FE)  
Tel. e fax +39 0532 836583

La scissione di AREA SPA ha inteso rispondere alle deliberazioni del Consiglio d'Ambito CAMB/2014/12 del 26 marzo 2014 e CAMB/2014/13 del 26 marzo 2014, relative all'esito dell'istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti prevista dalla normativa europea ai sensi dell'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179/2012, con la quale ATERSIR ha determinato che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani non era conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci ed al requisito della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta in favore degli Enti locali soci, così come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento in house.

Ad AREA Impianti, quindi, è stata attribuita ogni attività diretta nel settore della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti effettuata prevalentemente nel polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in via Gran Linea, n. 12. Il polo Crispa comprende le discariche ed altre importanti strutture collegate: l'impianto di selezione dei rifiuti secchi riciclabili, le stazioni di trasferimento, la piattaforma di stoccaggio per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Pertanto a decorrere dal 18/12/2015 la società beneficiaria AREA Impianti spa è subentrata alla società scissa AREA spa nella titolarità degli elementi attivi e passivi relativi, collegati o comunque connessi al compendio scisso di cui sopra. E' evidente che l'attività di AREA Impianti deve essere vista in continuità rispetto alla strutturazione giuridica precedente la scissione per quanto riguarda tutti quei servizi attinenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani affidato in house providing a CLARA.

Il polo Crispa è stato oggetto, da ultimo, del procedimento conclusosi con l'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 191, del 15 febbraio 2021, recante: "Art. 20, L.R. n. 4/2018: provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Modifica della prescrizione del limite quantitativo di rifiuti smaltibili (D1) presso la discarica Polo Crispa", localizzato nel comune di Jolanda di Savoia (FE), proposto dalla società Area Impianti S.p.A.", che è confluita nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, prot. 497 del 03/02/2021. Tale atto è attivo dal 12/04/2021 abrogando l'Autorizzazione n. 1052 del 05/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni (Atto n. 2868 del 22/06/2020 e Atto n. 3679 del 06/08/2020).

Quindi, AREA Impianti si trova in una situazione di carattere transitorio; ovvero deriva da una scissione con il soggetto titolare della Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU) e continua ad effettuare attività attinenti lo SGRU per CLARA, affidataria del servizio in house providing ed è in attesa della fusione con CMV Energia & Impianti. Anche per tali ragioni è apparso opportuno rinviare l'adozione dello statuto ai sensi del D.lgs. 175/2016 al momento della fusione.

Con verbale di assemblea straordinaria del 23/05/2019 è stata deliberata la riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art.2445 CC, mediante proporzionale diminuzione del valore nominale delle 55.791 azioni attualmente in circolazione, il capitale sociale da € 4.463.280 a € 3.100.000 pari ad € 1.363.280, dei quali € 962.750 sono stati destinati all'integrale ripianamento delle perdite che si azzerano e i residui € 400.530 sono stati accantonati a riserva straordinaria disponibile da utilizzarsi per un eventuale futuro acquisto di azioni proprie.

Con verbale di assemblea ordinaria del 25/06/2020 è stato deliberato di autorizzare la società AREA IMPIANTI SPA, in persona del suo Amministratore Unico, all'acquisto di n. 4.555 azioni proprie, cedute dal Socio Comune di Portomaggiore sul totale delle n. 6.471 azioni dallo stesso Ente detenute, che sulla base del valore economico della società AREA IMPIANTI SPA al 31/12/2019 pari ad € 4.900.000, corrispondono ad € 400.055,57 euro, dandogli mandato per il compimento degli atti necessari ad attuare la presente deliberazione e di autorizzare la società AREA IMPIANTI SPA al mantenimento delle azioni proprie per il periodo massimo consentito dall'art. 2357 del c.c.

Con atto del 26 agosto 2020 il Comune di Portomaggiore ha venduto a AREA Impianti n. 4.555 azioni della medesima Società, del valore nominale di Euro 55,56451757 ciascuna al prezzo di Euro 400.055,57.

I soci sono:

<b>SOCIO</b>	<b>N. azioni possedute</b>	<b>Nuovo capitale sociale</b>	<b>% di proprietà</b>
CODIGORO	7.085	393.674,61	12,70%
COPPARO	9.709	539.475,90	17,40%
FISCAGLIA	5.626	312.605,98	10,08%
GORO	2.115	117.518,95	3,79%
JOLANDA DI SAVOIA	1.863	103.516,70	3,34%
LAGOSANTO	2.254	125.242,42	4,04%
MASI TORELLO	1.261	70.066,86	2,26%
MESOLA	4.061	225.647,51	7,28%
OSTELLATO	3.810	211.700,81	6,83%
PORTOMAGGIORE	1.916	106.461,62	3,43%
RIVA DEL PO	5.439	302.215,41	9,75%
TRESIGNANA	3.977	220.980,09	7,13%
VOGHIERA	2.120	117.796,78	3,80%
AREA IMPIANTI	4.555	253.096,38	8,16%
<b>TOTALE</b>	<b>55.791</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Anche in considerazione di questa fase transitoria che attraversa diverse società del gruppo CMV e le società nascenti dalle operazioni straordinarie che hanno interessato AREA (ora CLARA spa) è stata approvata e sottoscritta la Convenzione per l'attivazione e l'espletamento dei reciproci servizi in relazione di interorganicità.

#### **Art. 4 - Oggetto Sociale**

1. La Società ha per oggetto:

- a) gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale;
- b) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;
- c) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:

- a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;
- b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;
- c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, compresa l'intermediazione dei

rifiuti, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

2. La Società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonica vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software.

3. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni;
- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

4. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

## **LE NORME STATUTARIE RELATIVE ALLA GOVERNANCE**

---

### **Art. 10 - Assemblea Dei Soci**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.

### **Art. 14 - Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

determina il compenso degli Amministratori e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio e dei Sindaci;

delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale Sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale nonché la maggioranza numerica dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale Sociale presente.

#### **Art. 15 - Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale.

3. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale.

## **Art. 16 - Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.

6. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.

7. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.

8. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

9. In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

10. Unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:

il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;

la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge o dal presente statuto.

11. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale a partire dal decimo giorno precedente la

data dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.

12. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.

#### **Art. 18 - Poteri Del Consiglio Di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

3. La Società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la Società.

#### **Art. 19 - Presidente Del Consiglio Di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.

2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

#### **Art. 21 - Amministratore Unico**

1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.

2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale.

3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice civile



e dal presente statuto.

### **Art. 23 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.
5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile.
6. Al Collegio Sindacale può essere demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

### **Remunerazione degli amministratori**

Con verbale di assemblea dei soci del 29/06/2022, per l'amministratore unico è stata deliberata la corresponsione di un compenso di € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, oltre al riconoscimento del rimborso spese e indennità chilometriche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 727 della L. 296/2006, pari a quanto deliberato per CLARA spa nei limiti del vigente regolamento "Missioni e rimborso delle spese sostenute dagli amministratori".

### **Compensi del collegio sindacale**

Con verbale di assemblea dei soci del 14/11/2022 sono stati deliberati i seguenti compensi, per i compiti affidati dal codice civile e dalle leggi in materia.

- al presidente un compenso annuo onnicomprensivo di € 9.600;
- per ognuno dei due componenti effettivi un compenso annuo onnicomprensivo di € 6.400.

### **Compensi del revisore legale**

Con verbale di assemblea dei soci del 14/11/2022 è stato nominato il revisore legale cui è stato deliberato un compenso annuo onnicomprensivo di € 7.500, oltre ad accessori di legge.

I compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo potranno essere ridefiniti non appena sarà emanato il decreto di cui al co. 6 dell'art. 11 del TUIR sui compensi per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non quotate controllate dalla P.A.

## **LA GOVERNANCE DI AREA IMPIANTI SpA**

---

In base alla normativa applicabile, la *governance* della Società è articolata come segue:



- Assemblea dei Soci;
- Collegio Sindacale
- Revisore Legale dei conti;
- Amministratore Unico;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

### **Organizzazione interna**

AREA Impianti Spa. si avvale di una struttura organizzativa adeguata per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto sociale.

Come previsto da statuto, l'Assemblea dei Soci approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, nonché l'approvazione dei seguenti atti:

- il bilancio economico preventivo;
- il programma degli investimenti;
- il bilancio dell'esercizio

predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Il Collegio Sindacale è stato nominato con verbale di assemblea del 14 novembre 2022 per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024; è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Al collegio sindacale è affidato il compito di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e contabile della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. La predetta attività di vigilanza comprende la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili.

I componenti dell'organo di controllo sono:

Gloria Mazziga (presidente)

Marco Marangoni (sindaco effettivo)

Laura Fabbri (sindaco effettivo)

Ettore Donini (sindaco supplente)

Francesco Pietrogrande (sindaco supplente)

Il Revisore legale dei conti è stato nominato con verbale di assemblea del 14 novembre 2022 per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024; è un organo monocratico. Al revisore legale, nominato ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dall'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 175/2016 spetta il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile; in particolare esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La componente è Agnese Branchi.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria (in misura limitata) della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci. Egli ha, con firma libera, la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice civile e dallo statuto. L'Amministratore unico Riccardo Finessi è stato nominato con verbale di assemblea del 29 giugno 2022 per 3 (tre) esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) è stato nominato dall'Amministratore Unico in data 29/01/2018, secondo le disposizioni pro-tempore vigenti ed in particolare secondo quanto dettato dal D.Lgs. 190/12 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 33/13 s.m.i.; relativamente alla individuazione del RPCT di AREA IMPIANTI, è necessario evidenziare che:

- nella società attualmente non risulta nessun dirigente di ruolo in servizio;
- nella società attualmente sono assunte n. 17 unità di personale tutte inquadrare in ruoli tecnici ed operativi;
- l'organigramma vigente, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 11/01/2024, reca principalmente l'assegnazione delle funzioni e delle responsabilità di carattere tecnico ed operativo;
- la gestione amministrativa della società è assegnata a CLARA SPA in forza di convenzione per l'espletamento di reciproci servizi sottoscritta in data 18/12/2015 rep. 373/2016 tra AREA IMPIANTI SPA e AREA SPA oggi CLARA SPA; AREA Impianti ha una figura di addetto amministrativo contabilità generale.
- la Società ha internalizzato la figura di responsabile ufficio acquisti e legale;
- la Società ha esternalizzato la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al Dott. Bernagozzi.
- la Società ha esternalizzato il servizio di elaborazione buste paghe allo Studio Fanti di Copparo;
- in virtù della citata convenzione rep. 373/2016 la società CLARA SPA è tenuta a garantire alla società AREA IMPIANTI SPA anche i servizi relativi al corretto adempimento degli obblighi di Trasparenza ed anticorruzione;
- l'incarico di RPCT non può essere esternalizzato;
- tenuto conto delle specificità e della limitata struttura organizzativa della società, l'unico soggetto che può fornire idonee garanzie di competenza ed effettività, in possesso dei poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico di RPCT con la necessaria preparazione ed autonomia è da ricercare nella figura dell'Amministratore Unico, fino alla migliore definizione delle scelte che i soci adotteranno in merito al percorso di riorganizzazione societaria;
- l'Amministratore Unico predispone il Piano per la Prevenzione della Corruzione ed i successivi aggiornamenti annuali in collaborazione con la RPCT di CLARA SPA, seguendo le indicazioni di ANAC contenute nel documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza

2022”, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022.

Oltre al RPCT sono attori del sistema di prevenzione del rischio corruzione in AREA IMPIANTI SPA i seguenti soggetti:

- l’Amministratore Unico: organo di indirizzo che nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e vigila sul suo operato e sull’efficacia dell’azione svolta; approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso; riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal responsabile con il rendiconto dettagliato sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano.
- gli esponenti aziendali preposti al vertice delle aree a rischio corruzione: a tali soggetti sono attribuite le seguenti responsabilità: svolgono attività informativa nei confronti del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”; partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il predetto responsabile per individuare le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del presente Piano nonché del Codice Etico, adottato dalla società; adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.
- i dipendenti ed i Collaboratori esterni: tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio in quanto su di essi grava l’obbligo di rispettare le misure contenute nel Piano, nonché di segnalare le situazioni di illecito ed i casi di conflitto di interesse che li riguardano, ai soggetti gerarchicamente superiori o direttamente al RPCT.

Si evidenzia che l’Amministratore Unico sta provvedendo a sondare all’interno del Collegio Sindacale figura idonea a ricoprire il ruolo di RPCT.

Quindi, AREA Impianti:

- ha redatto l’organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercita l’attività decisionale e direttiva attraverso i soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- segue procedure che assicurano la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- ha portato a conoscenza del personale le direttive e procedure aziendali e periodicamente ne cura l’aggiornamento.

### **Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Nel PNA 2022 è stata introdotta un’importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti, che consente dopo la prima adozione, di confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo, lo strumento programmatico adottato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa. Poiché nell’anno 2023 non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti e non sono stati modificati gli obiettivi strategici, l’Amministratore Unico ha confermato per l’anno 2024 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato per il triennio 2023/2025.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce l'aggiornamento per il triennio 2022-2024 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed individua le misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella società con riferimento alle attività svolte nella stessa.

In continuità con gli obiettivi perseguiti nelle precedenti edizioni del Piano, anche l'aggiornamento 2022-2024 intende fornire alla società uno strumento adattivo di programmazione con aggiornamento annuale per contrastare il fenomeno corruttivo all'interno delle proprie strutture, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda tra i suoi assi portanti la formazione del personale e la trasparenza.

Inoltre, l'attività di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici di AREA IMPIANTI SPA al rischio di corruzione e l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, potranno rappresentare un utile strumento di miglioramento delle performance aziendali ed individuali, attraverso:

- l'attribuzione di precise responsabilità, commisurate alle qualifiche professionali ed alle competenze possedute, nonché alla disponibilità al cambiamento ed alla crescita professionale individuale;
- la mappatura dei processi, per il miglioramento continuo delle attività aziendali;
- la definizione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo dei processi aziendali, che devono essere sempre più condivisi e trasparenti, prima di tutto all'interno della struttura aziendale.

Il quadro normativo in materia è oggi estremamente dinamico in quanto il D.L. 80 del 9 giugno 2021, convertito nella L. 113 del 6 agosto ha introdotto il PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione strumento che per molte amministrazioni prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante.

Tuttavia ANAC ha precisato nel documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022, che ad oggi resta confermata ai sensi della legge 190/2012 l'adozione dei PTPCT o delle misure per la prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 per le società in controllo pubblico, escluse le società quotate.

In considerazione della mancata approvazione da parte di ANAC di un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, l'aggiornamento per il triennio 2022-2024 tiene conto degli Orientamenti di ANAC del 2 febbraio 2022 e del PNA 2019-2021, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 e ripropone il piano esistente, aggiornandolo in relazione alle caratteristiche del contesto e alle risultanze delle verifiche.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;

- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei amministratori e dei dirigenti e, pertanto, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

AREA Impianti SpA pubblica i dati, i documenti e le informazioni relativi alla propria organizzazione ed all'attività esercitata, secondo gli adeguamenti indicati nell'allegato 1) alle nuove Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1134 del 08/11/2017, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte,

Il D.lgs. 175/2016, c.d. TUSP, oltre a prevedere all'art. 24 in via generale che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali in caso di violazione estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano:

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalla PA.

I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione dei suddetti obblighi, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22 co. 4, 46 e 47 co. 2 del D.lgs. 33/2013 espressamente richiamate.

AREA Impianti SpA ha costituito sul proprio sito web [www.areaimpianti.net](http://www.areaimpianti.net) un'apposita sezione denominata SOCIETA' TRASPARENTE, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Sul medesimo sito è pubblicato il PTPC, comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza, predisposto ed aggiornato ogni anno dal RPCT, entro il termine stabilito annualmente da ANAC.

### **Sistema dei controlli**

La definizione del sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno; poiché attualmente nella società non esiste un modello 231, si è ritenuto opportuno introdurre un sistema di controllo assicurato dal coordinamento dei controlli effettuati dal RPCT, nell'ambito delle funzioni a lui assegnate dalla legge 190/2012, con i controlli effettuati dal collegio sindacale per la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e contabile, dal revisore legale per la regolarità contabile, dal responsabile QSA per quanto riguarda l'osservanza delle procedure di qualità

aziendale. dalla DPO, nell'ambito delle attività poste in essere al fine di assicurare la protezione dei dati personali delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

AREA IMPIANTI SPA si è dotata di un'organizzazione basata sul "Sistema Integrato Qualità Ambiente (ISO 9001-2015; ISO 14001:2015)", sulla presenza di organigrammi funzionali, mansionari, procedure, istruzioni di lavoro e regolamenti in modo tale da garantire:

- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- definizione di ruoli con particolare riferimento alle responsabilità, rappresentanza e riporto gerarchico;
- formale conferimento di poteri a tutti coloro i quali (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori, consulenti, ecc.) intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A.;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite mediante apposite comunicazioni indirizzate al personale interno (Ordini di servizio, Circolari, ecc.) ovvero rese conoscibili ai terzi interessati, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla P.A.;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante attraverso l'utilizzo di appositi Moduli, aventi adeguato livello di formalizzazione.

Ai fini della normativa in materia di "Anticorruzione", è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi, non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni effettuati a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate: la documentazione societaria, le procedure aziendali e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale oltre al Piano di Prevenzione della Corruzione.

### **Codice etico e di comportamento**

Nel vigente C.C.N.L. dei servizi ambientali Utilitalia sono previste norme comportamentali e disciplinari.

Inoltre è stato predisposto ed approvato dall'Amministratore Unico il "Codice etico e di Comportamento" elaborato con riferimento alle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Tale Codice rappresenta la base giuridica di riferimento per le singole amministrazioni ed, ancorché non direttamente applicabile alle società a controllo pubblico, ove i rapporti di lavoro sono disciplinati contrattualmente da norme di diritto privato, le disposizioni del Codice costituiscono principi di comportamento compatibili con le finalità e l'organizzazione di AREA IMPIANTI SPA, tese ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice si applicano ai dipendenti, lavoratori somministrati, distaccati, tirocinanti, collaboratori o consulenti, amministratori, sindaci e membri degli organi di controllo, collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di AREA Impianti.

## **Regolamenti approvvigionamenti**

Nel corso del 2023 si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori e il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., funzionali al recepimento delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

## **SITUAZIONE DI AREA IMPIANTI NEL 2023**

---

In considerazione del fatto che i soci di fanno parte della compagine sociale di CLARA si è provveduto a mantenere in essere la Convenzione per l'attivazione e l'espletamento dei reciproci servizi in relazione di interorganicità.

Tale rapporto convenzionale è strutturato sulla base del principio per cui “i servizi prestati anche reciprocamente tra le aziende, in base a convenzioni preordinate all'esplicazione di funzioni spettanti agli enti locali, proprietari rispettivamente delle due società, in quanto riferibili allo stesso ambito territoriale dei predetti enti locali, sono imputabili a questi ultimi ... il vincolo che lega i soggetti (aziende pubbliche) non è di tipo “contrattuale”, bensì di natura meramente “organica”, nel senso che, in virtù del legame giuridico che insiste tra i due soggetti, le attività svolte da una società per conto dell'altra si pongono come esercitate su disposizioni degli enti locali di riferimento”.

Le attività di lavorazione, pre-trattamento, avvio al trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, oltre alla lavorazione dei rifiuti presso l'impianto di selezione RDM vengono effettuate da AREA Impianti all'interno del polo Crispa di Jolanda di Savoia. Si è, quindi, continuata l'attività operativa aziendale che avveniva prima della scissione per cui è stato necessario regolare le reciproche attività tra AREA e AREA Impianti attraverso un rapporto convenzionale approvato dalle assemblee dei soci.

La convenzione è stata stipulata al fine di soddisfare reciprocamente le esigenze delle due aziende e nel frattempo contenere i costi di gestione a tutto favore delle tariffe pagate dai cittadini/utenti.

Si segnala che ARPAE ha avviato un procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/06 con riferimento all'AIA 497 del 3/02/2021 finalizzato all'aggiornamento dell'atto autorizzativo relativo alla gestione della stazione di trasbordo dei rifiuti urbani e FORSU presso il polo Crispa di Jolanda di Savoia.

Nel piano di gestione operativo, sono illustrate le modalità relative alle operazioni di trasbordo che vengono effettuate all'interno di un'area della discarica in esercizio, intesa come sosta tecnica (in configurazione di trasbordo dei rifiuti), da effettuarsi nei limiti stabiliti all'art. 193, comma 15 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.; all'interno dell'impianto di discarica è previsto, quindi, il trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati e FORSU da parte del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani CLARA.

L'attività di trasbordo dei rifiuti di CLARA presso l'impianto Crispa, come indicato, avviene in forza della convenzione per l'attivazione e l'espletamento di reciproci servizi in relazione di interorganicità e l'area su cui insiste l'attività di trasbordo rifiuti è concessa a CLARA da AREA Impianti in forza di contratto di comodato gratuito.



Tuttavia ARPAE ha comunicato che “... come da indicazioni regionali, la stazione di trasbordo deve essere espressamente autorizzata come stoccaggio di rifiuti (messa in riserva o deposito preliminare, in funzione della destinazione finale dei rifiuti) in un’area che deve avere le stesse caratteristiche costruttive e modalità di esercizio richieste per gli impianti di stoccaggio”. Per tale ragione, dal 26 settembre 2022, data di ricevimento delle indicazioni regionali sulle stazioni di trasbordo, ha avuto inizio il procedimento relativo all'aggiornamento dell'AIA di AREA Impianti.

Alla fine di ottobre 2022 AREA Impianti ha trasmesso chiarimenti in merito a soluzioni alternative alla gestione del trasbordo esistente per i rifiuti urbani indifferenziati, ed una relazione dettagliata in merito al trasbordo della FORSU. Tuttavia ARPAE all’inizio del mese di novembre 2022 ha notificato al Direttore Generale di CLARA SPA oltre che all’Amministratore Unico di AREA IMPIANTI SPA due distinte informative ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p. per avvertirli che nei loro confronti sono in corso indagini preliminari per supposti reati di violazione di prescrizioni in materia di gestione rifiuti, ai sensi dell’art. 29 quattordicesimo co. 3 lett. b) D.Lgs. 152/2006 e che la notizia di reato sarebbe stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Ferrara.

L’autorizzazione integrata ambientale di AREA IMPIANTI, sebbene ripetuta nel testo da anni, reca probabilmente una iniziale leggerezza, confondendo trasferta e trasbordo che sono tecnicamente processi diversi, tuttavia le precedenti attività di controllo poste in essere periodicamente da ARPAE sull’impianto Crispa non avevano fatto presagire alcuna criticità in merito.

In via cautelare, per non incorrere nella reiterazione del reato, CLARA ha disposto tempestivamente la sospensione delle attività di trasbordo in discarica Crispa

La società ha già provveduto alla progettazione di un nuovo impianto di trasferta per la cui costruzione sarà necessario richiedere ulteriori 6 mesi di proroga ad ARPAE. Il tutto subordinato all’impegno di CLARA di effettuare le relative trasferenze dell’umido e dell’indifferenziato presso il Polo Crispa.

E’ stato chiesto ad ARPAE un periodo di proroga di sei mesi, al 31/12/2023, per l’adeguamento alla normativa vigente. Evidenziando che la richiesta scaturisce dal fatto che sono state valutate tutte le possibili soluzioni impiantistiche migliorative legate alla realizzazione di una stazione di trasbordo da localizzare all’interno del Polo impiantistico “CRISPA”. Nel mese di maggio 2023 è stato formalizzato un contratto per la progettazione esecutiva di un trasbordo da mezzo a mezzo presso il Polo Cisca. Il progetto è stato quindi inviato agli Enti di competenza per le dovute valutazioni.

A seguito di ciò, ARPAE con nota del mese di giugno 2023 ha accolto la richiesta e ha concesso una proroga per adeguarsi alla normativa vigente fino al 31/12/2023.

Nel mese di luglio 2023, ARPAE ha comunicato che provvederà d’ufficio ad un aggiornamento dell’autorizzazione eliminando l’attività di trasbordo prevista nell’atto DET-AMB-2021-497 del 3/02/2021 e s.m.i. con l’adeguamento dell’AIA al DECRETO Ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” Quando si sarà definita una soluzione definitiva per la gestione delle operazioni di trasbordo, dovrà essere presentata all’Autorità Competente, anche ai fini di una eventuale modifica dell’AIA, una comunicazione che comprenda la descrizione della soluzione proposta e una valutazione delle eventuali connessioni con l’installazione AIA.

ARPAE, a seguito di verifica presso il polo discarica Crispa in data 10/07/2023 e della successiva trasmissione ad ARPAE della nota prot. 1064 del 11/10/2023, ha accertato l'adempimento delle prescrizioni impartite in data 16/12/2022 ed ha quindi chiuso il procedimento con una ammenda. Attualmente AREA IMPIANTI sta interloquendo con la direzione di CLARA SPA per ripristinare i servizi di cui necessita.

In base a detta convenzione le attività che attualmente vengono effettuate reciprocamente tra AREA Impianti e CLARA sono le seguenti:

Servizi che CLARA eroga a AREA Impianti	Servizi che AREA Impianti eroga a CLARA
Segreteria e protocollo	
Trasparenza e anticorruzione	
QSA - Qualità & Sicurezza	
Amministrazione	
Servizi immobiliari/Facility management	
Trasporto di rifiuti in conto terzi	
Servizi di officina	
Servizi Informativi	
	Gestione rifiuti
	Gestione moduli di accompagnamento
	Assistenza rendicontazione
	Gestione discariche esaurite

Quindi AREA Impianti effettua per CLARA servizi relativi alla gestione dei rifiuti presso il Polo Crispa” volti a garantire l'accettazione di tutti i rifiuti (urbani, assimilati o speciali) raccolti da CLARA o da ditte incaricate da CLARA stessa, nell'ambito dell'espletamento del pubblico servizio di igiene ambientale affidato a CLARA spa. Successivamente AREA Impianti provvede al successivo avvio a trattamento o al definitivo smaltimento; nell'ambito di tali attività AREA Impianti provvede alla movimentazione (accettazione, carico, scarico, messa in riserva o in deposito temporaneo, ricarico) dei rifiuti suddetti e l'avvio a trattamento o smaltimento degli stessi rifiuti.

CLARA effettua per AREA Impianti servizi di carattere amministrativo e contabile.

La scelta operata dai soci deriva dalla volontà di non dotare AREA Impianti di una struttura amministrativa che sarebbe stata necessaria, ma di avvalersi di attività di service da parte della società scissa (CLARA) per non incidere sui costi della società proprio perché sta attraversando una fase transitoria.

Tali scelte sono anche finalizzate a non gravare sugli utenti della TARI (Tariffa Ambientale Rifiuti Urbani) strutturando l'operatività delle società in continuità con la situazione precedente la scissione.

Si segnala che, a far data dal 1/8/2023 è stato affidato l'incarico per l'elaborazione delle paghe con annessi adempimenti accessori quali CU, 770, INAIL e tutti gli adempimenti previsti per legge allo Studio G. Fanti di Matteotti Susanna con sede in Copparo, Via G. Marconi, 22

AREA IMPIANTI SPA ha ottenuto la Certificazione integrata Qualità e Ambiente per i servizi di trattamento e smaltimento rifiuti.

**PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

**Premesse**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”. o, qualora non siano adottati, ne danno conto delle ragioni all'interno della medesima relazione.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

Si segnala che sono state rese disponibili online le Indicazioni della Struttura di monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp) in merito ai principali contenuti del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tusp.

Tale documento illustra, in via esemplificativa, i principali contenuti di un Programma-tipo di valutazione del rischio di crisi aziendale e fornisce indicazioni sulle modalità di monitoraggio delle aree di rischio individuate. Esso intende valorizzare la finalità informativa di detto Programma, il quale se ben redatto consente: i) ai soci pubblici di analizzare e valutare lo stato di salute delle società partecipate e, quindi, tra l'altro, la convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili; ii) all'organo amministrativo di assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

La pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n. 83/2022, attuativo della Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva

“Insolvency”), recante modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) di cui al D.Lgs. n. 14/2019, sancisce l’inizio della sua reale applicazione.

### **Documento CNDEC “La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII”**

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti, nel mese di giugno 2023, ha pubblicato il documento elaborato dall’Osservatorio nazionale enti pubblici e società partecipate dal titolo “La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII”, un focus su monitoraggio e gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica tra TUSP e CCII. Il documento offre una lettura coordinata delle previsioni che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica detta in materia di crisi con quelle della disciplina generale rinvenibile nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, mirando a ricostruire un quadro comune.

Il documento evidenzia che anche nelle società a controllo pubblico (pur interessate da una disposizione speciale) è solo con il ricorrere di uno stato di crisi (come definito del CCII) che sorge il dovere giuridico di adottare provvedimenti necessari fissato dall’art. 14, TUSP. In presenza di stati di difficoltà anteriori, e quindi in situazioni di mero rischio di crisi, sono invece prospettabili solo buone pratiche, eventualmente sindacabili alla luce della business judgment rule.

Anche per le società a controllo pubblico (fatti salvi i vincoli fissati dai co. 4 e 5 dell’art. 14 TUSP) vale tendenzialmente quanto stabilito al riguardo dal CCII, una volta preso atto che oggi la normativa generale, sostanzialmente, già di per sé prevede, per tutte le società, un sistema di gestione della crisi e monitoraggio del relativo rischio analogo a quello che il TUSP aveva introdotto, per le società a controllo pubblico, sin dal 2016.

La versione del CCII entrata in vigore nel 2022 presenta rilevanti differenze rispetto a quella originaria, considerato che:

- la nozione di «crisi» viene ancorata a (e ingloba un) unico indicatore – oggettivo e prospetticamente determinato -, risultando definita, ex art. 2, co. 1, lett. a), come *“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*; e dunque non è più rilevabile in base a una pluralità di indicatori, a loro volta ricavabili da una serie di indici (il contenuto originario dell’art. 13 è stato totalmente rimosso);

- l’apparato dell’allerta è stato soppiantato dall’istituto della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss.), l’accesso al quale presenta carattere volontario;

- gli assetti di cui all’art. 2086 c.c. hanno, tra l’altro, il fine di *“prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa”* (art. 3, co. 3, primo periodo, CCII); e, in tale prospettiva, sono adeguati se consentono di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;

- c) rilevare i *“segnali”* di cui al co. 4, ossia:

- c1) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

- c2) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

- c3) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

- c4) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, co. 1;

- d) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, co. 2.

Il CNDEC ha rivisto l’impostazione adottata nel documento del marzo 2019 e ha proposto un coordinamento tra il TUSP e la riformata versione del CCII, chiarendo gli obblighi a carico delle società a partecipazione pubblica (e in particolare delle società a controllo pubblico) sul fronte della rilevazione

della crisi e del suo rischio, della risposta a tale rilevazione, del contenuto di tale risposta, dei vincoli nella relativa predisposizione.

Secondo il CNDCEC, il CCII trova senz'altro applicazione nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica (ivi comprese quelle in house), salvo eventuali deroghe o norme speciali contenute nel TUSP; e, specularmente, in materia di crisi, per tutto quanto non previsto dal TUSP, le società a partecipazione pubblica applicano le disposizioni generali del CCII.

La disciplina compiuta in materia di crisi delle società pubbliche si ottiene combinando le norme speciali del TUSP con quelle generali del CCII, non disapplicando queste ultime in favore delle prime.

In conseguenza, le "società pubbliche" sono senz'altro soggette, oltre che all'amministrazione straordinaria e alle altre procedure espressamente menzionate dall'art. 14, co. 1 del TUSP, a tutti gli «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» predisposti dal CCII.

Anche la composizione negoziata infatti, pur non riconducibile alla categoria degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è senz'altro estesa – in forza del generale riferimento dell'art. 1, co. 1 del CCII a *“le situazioni di crisi o insolvenza del debitore [...] società pubblica”* – alle società del TUSP.

### ***I concetti di crisi e di rischio di crisi***

Le disposizioni speciali del TUSP in materia di crisi d'impresa non contengono una definizione di “crisi d'impresa” o “crisi aziendale”, e neppure del relativo “rischio”, limitandosi a prevedere specifici obblighi in capo agli amministratori:

- di natura procedimentale (adozione di un apposito Programma), al fine di consentire l'adeguata valutazione della formazione di un *“rischio di crisi”* (art. 6, co. 2) nonché di intercettare la *“emersione di uno o più indicatori di crisi”* (art. 14, co. 2);
- di natura procedimentale e sostanziale, in presenza della *“emersione di uno o più indicatori di crisi”*, al fine di *“prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause”*, attraverso un idoneo piano di risanamento (art. 14, co. 2), per il recupero dell'equilibrio economico (art. 14, co. 414) e dell'equilibrio finanziario (art. 14, co. 5).

Da tali norme, dunque, si ricava solo, peraltro in via indiretta, che la “crisi aziendale” è caratterizzata dalla presenza di un disequilibrio economico e finanziario (co. 4 e 5), e che la società a controllo pubblico deve adottare un meccanismo in grado di valutare il rischio di verifica di tale disequilibrio (e quindi di coglierne anticipatamente il grado di probabilità).

Il rapporto di *genus a species* tra CCII e TUSP conduce pertanto ad adottare, anche per le società a partecipazione pubblica, nel silenzio della disposizione speciale, la nozione di crisi fornita dalla norma generale: la «crisi», dunque, anche ai sensi e per gli effetti del TUSP, non può che consistere ne *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* (art. 2, co. 1, lett. a) del CCII).

La crisi, anche nelle società a partecipazione pubblica, è quindi integrata allorché il debito non sia sostenibile nell'orizzonte temporale definito in 12 mesi; laddove, cioè, i flussi prospettici al servizio del debito che si manifestano nei successivi 12 mesi sono inadeguati (insufficienti nel tempo e nella misura) a servire il debito che dovrà essere assolto in tale periodo.

La precisa parametrizzazione dello stato di crisi, e l'identificazione del medesimo attraverso un unico, oggettivo, e prospetticamente determinato indicatore (vale a dire la non sostenibilità del debito a dodici mesi, in luogo dell'originario rinvio alla pluralità di indicatori e indici di cui alla prima versione dell'art. 13 CCII) consente di fissare il momento in cui sorge l'obbligo, per le società in generale, di *“assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”* (art. 3, co. 1, CCII) e, per le società a controllo pubblico, di adottare *“senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause”* (art. 14, co. 2, TUSP).

Le società a controllo pubblico:

- sono tenute ad adottare un Programma di valutazione del rischio di crisi *ex art. 6, co. 2, TUSP*;
- tale Programma deve consentire di prevedere la crisi prima del suo verificarsi e quindi di monitorare il grado del “rischio di crisi” (e, con esso, della probabilità della crisi), così da rilevare tempestivamente stati di difficoltà anteriori a quello coincidente con la nozione normativa di crisi di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del CCII;
- solo qualora risulti integrato l'indicatore di crisi di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del CCII (non sostenibilità del debito a dodici mesi) e dunque solo in presenza dello stato di “crisi” ai sensi del CCII, si attiva



l'obbligo di cui all'art. 14, co. 2, TUSP, presidiato ai sensi del successivo co. 3, e assistito dai vincoli di cui ai successivi co. 4 e 5;

- sino all'emersione dell'indicatore di crisi di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del CCII, e quindi nell'ambito di una situazione di mero "rischio di crisi" (monitorato, intercettato e valutato nell'ambito del programma di cui all'art. 6, co. 2, TUSP), quand'anche integrante, per grado di probabilità, uno stato di pre-crisi (in cui cioè la crisi risulta il più probabile degli eventi possibili), sono configurabili non comportamenti doverosi, bensì esclusivamente buone prassi, e quindi, iniziative volte a mitigare il rischio di crisi (e pertanto a ridurre la probabilità che la crisi emerga) così come sono configurabili segnalazioni e sollecitazioni in tal senso, senza però potersi ravvisare alcun obbligo normativo di attivazione e reazione.

### ***La rilevazione della crisi e la valutazione del relativo rischio – gli adeguati assetti***

Il rapporto di genere a specie tra CCII e TUSP incide anche sul piano degli strumenti funzionali alla tempestiva rilevazione della crisi (e del relativo rischio), nonché alla successiva individuazione e attivazione delle misure volte alla composizione della crisi stessa (nonché a mitigare il rischio del suo verificarsi).

Tutte le società del TUSP sono pertanto soggette all'art. 3, co. 2 del CCII, che sancisce il dovere di *"istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative"*; art. 2086 c.c. che, a sua volta, prevede, al co. 2 (nella formulazione introdotta dall'art. 375 del CCII), che *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva [ivi incluse, dunque, tutte le società del TUSP, anche non a controllo pubblico], ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e dalla perdita della continuità aziendale [...]"*.

All'art. 3 del CCII – sotto la rubrica *"Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa"* – si precisa non tanto in cosa consistono gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (neppure la regola generale formulata all'art. 2086 c.c. aiuta in tal senso), bensì quali sono gli obiettivi che tali assetti devono garantire ai fini della tempestiva previsione dell'emersione della crisi d'impresa.

Il successivo co. 4 precisa quelli che sono considerati segnali che consentono *"di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa"* e che, quindi, devono essere intercettati dagli assetti organizzativi e contabili affinché questi ultimi possano essere considerati adeguati.

Dunque, in via generale, anche nelle società del TUSP:

- l'organo amministrativo deve dotare la società di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c. e 3, co. 1 del CCII);

- gli assetti sono adeguati se consentono le azioni e l'operatività (evidentemente fondata su un adeguato monitoraggio e flusso informativo) descritte all'art. 3, co. 3 del CCII, nonché di intercettare i segnali indicati al successivo co. 4, fornendo alla società le indicazioni utili per attivarsi ai primissimi segnali di difficoltà; così da mettere la società in condizione di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086 c.c.).

La società, in base alle indicazioni fornite dal CCII, dovrà quindi dotarsi di una base informativa organizzata, atta a percepire situazioni di disequilibrio patrimoniale ed economico-finanziario e a individuare i rischi di sostenibilità del debito prima che emerga la crisi.

I flussi informativi devono essere continuamente disponibili o quanto meno con una periodicità adeguata in relazione alle dimensioni e allo stato dell'impresa. La periodicità non può mai essere superiore ai 12 mesi, ed è tanto più ravvicinata quanto maggiore è la probabilità di rischio in relazione allo stato dell'impresa.

L'art. 3, co. 3 e 4 CCII disegna il contenuto minimo degli assetti organizzativi che (anche) le società a partecipazione pubblica sono chiamate ad adottare in funzione della rilevazione della crisi e dell'assunzione senza indugio delle iniziative necessarie e farvi fronte; e dunque, indirettamente, fornisce il parametro al di sotto del quale l'assetto adottato è, sotto il profilo della capacità prognostica della crisi, senz'altro inadeguato.

Le disposizioni del TUSP hanno quindi anticipato quelle del CCII e, oggi, rappresentano una specifica

declinazione, per le società a controllo pubblico, dell'obbligo di dotarsi di assetti adeguati in funzione proattiva e reattiva rispetto alla crisi e al relativo rischio. Nelle società a controllo pubblico, cioè, gli adeguati assetti sono suscettibili di essere integrati dalle previsioni contenute nella Relazione sul governo societario (art. 6 co. 2 del TUSP) e, quindi, dal Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e dagli eventuali strumenti integrativi di governo societario di cui all'art. 6 co. 3 del TUSP; il che significa che il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ben può configurarsi quale misura organizzativa adeguata ai sensi dell'art. 3 del CCII nelle società a controllo pubblico.

In via generale, anche nelle società del TUSP:

- l'organo amministrativo deve dotare la società di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c. e 3, co. 1 del CCII);
- gli assetti sono adeguati se consentono le azioni e l'operatività (evidentemente fondata su un adeguato monitoraggio e flusso informativo) descritte all'art. 3, co. 3 del CCII, nonché di intercettare i segnali indicati al successivo co. 4, fornendo alla società le indicazioni utili per attivarsi ai primissimi segnali di difficoltà; così da mettere la società in condizione di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086 c.c.).

Sulla base di tali considerazioni si ritiene che AREA Impianti sia dotata di adeguati assetti organizzativi ai sensi dell'art. 2086 secondo comma del Codice Civile.

### ***Verifica dello stato di crisi***

Stante quanto sopra che si evince dal Documento del CNDEC La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII, le società possono provvedere alla verifica della sostenibilità del debito a dodici mesi mediante la predisposizione del Budget di Tesoreria o, in alternativa, rilevare ad esempio il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) a 12 mesi. Tale indice deve presentare un risultato non inferiore a 1.

Dal budget di tesoreria si dovrà evincere che il debito a dodici mesi risulta sostenibile potendosi ritenere quindi esclusa *la probabilità di insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi* (così come prevista dall'art. 2 co. 1 lett a) del CCII).

### ***Monitoraggio del rischio di crisi di impresa***

Il Programma di cui all'art. 6, co. 2, TUSP, pertanto, andrà impostato muovendo dalla matrice comune fissata dall'art. 3, co. 3 e 4 del CCII, ove si forniscono presidi che, pur non esaurendo le modalità di monitoraggio dell'andamento dell'impresa, forniscono comunque un quadro ordinato di riferimento; senza però ignorare le specificità della società a controllo pubblico, che richiedono di calibrare il Programma sulla natura e sulle dimensioni dell'impresa, secondo il principio di proporzionalità.

La funzione del Programma previsto dall'art. 6, co. 2 del TUSP è la "*valutazione del rischio di crisi*"; valutazione che si traduce nella capacità di prevedere la crisi di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del CCII prima che essa si verifichi (stimandone il grado di probabilità), affinché l'organo amministrativo possa essere messo in condizione di individuare e adottare i provvedimenti idonei a mitigare il rischio della sua emersione.

Il monitoraggio di tale rischio (che dovrebbe avere periodicità mensile, elevabile a periodicità trimestrale o semestrale in situazioni di rischio contenuto o remoto), dovrebbe consentire, quantomeno:

- di rilevare eventuali squilibri economico-finanziari;
- di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale;
- di verificare la sostenibilità del debito almeno per i 12 mesi successivi;
- di verificare le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;
- di rilevare i segnali di cui all'art. 3, co. 4, CCII;
- di ricavare le informazioni necessarie all'utilizzo della lista di controllo particolareggiata di cui all'art. 13, co. 2, CCII.

Sino all'emersione dell'indicatore di crisi di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del CCII, e quindi nell'ambito di una situazione di mero "rischio di crisi" (monitorato, intercettato e valutato nell'ambito del programma di cui all'art. 6, co. 2, TUSP), quand'anche integrante, per grado di probabilità, uno stato di pre-crisi (in cui cioè la crisi risulta il più probabile degli eventi possibili), sono configurabili non



comportamenti doverosi, bensì esclusivamente buone prassi, e quindi – nel quadro della discrezionalità manageriale (con conseguente operatività della business judgment rule) – iniziative volte a mitigare il rischio di crisi (e pertanto a ridurre la probabilità che la crisi emerga) così come sono configurabili segnalazioni e sollecitazioni in tal senso, senza però potersi ravvisare alcun obbligo normativo di attivazione e reazione.

In tale ottica, il Documento CNDCEC specificatamente prevede che in considerazione dell'interesse pubblico connesso alla natura (pubblica) della partecipazione di controllo - il Programma di valutazione del rischio di crisi di cui all'art. 6, co. 2, TUSP, in ossequio alla "specificità" richiesta dalla norma in rapporto alle peculiarità della società in concreto, può prevedere, al ricorrere di uno stadio di difficoltà prossimo a quello integrante la crisi di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del CCII - che definisce ((a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi)) (stadio da predeterminarsi nell'ambito dello stesso Programma, anche eventualmente alla luce di parametri ulteriori):

- l'intensificazione del monitoraggio del rischio di crisi, mediante aumento della periodicità e del dettaglio della relativa rilevazione;
- la verifica di eventuali scostamenti rispetto al piano industriale ("Business Plan") o al budget; e, alla luce di tale verifica, la valutazione, sindacabile secondo la business judgment rule, circa l'opportunità di adottare eventuali misure correttive in funzione della mitigazione del rischio di crisi (sempreché proporzionate al grado di rischio riscontrato, salvo, ovviamente, la crisi non sia ancora emersa).

#### ***Azioni e operatività di cui all'art. 3, co. 3 del CCII***

Il documento CNDC specifica, con riferimento al monitoraggio del rischio (che dovrebbe avere periodicità mensile, elevabile a periodicità trimestrale o semestrale in situazioni di rischio contenuto o remoto), dovrebbe consentire, quantomeno di rilevare quanto segue.

<b>Fattispecie da verificare</b>	<b>Condizione</b>	<b>Strumento/ metodo adottato</b>
- di rilevare eventuali squilibri economico-finanziari;	Un'impresa è economicamente equilibrata quando presenta un margine operativo lordo almeno superiore a zero.	Budget annuale con verifica semestrale
- di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale;	È patrimonialmente equilibrata la società che presenta un patrimonio netto superiore al minimo legale del capitale sociale.	Situazione patrimoniale annuale con verifica semestrale
- di verificare la sostenibilità del debito almeno per i 12 mesi successivi;	La società deve adottare strumenti che consentano di prevedere la sostenibilità in continuo per almeno i 12 mesi.	Budget di Tesoreria con verifica trimestrale
- di verificare le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;	l'azienda è in via prospettica capace di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi	In merito è stato redatto da un professionista esterno un piano industriale che prevede la continuità aziendale

#### ***Le informazioni necessarie all'utilizzo della lista di controllo particolareggiata (art. 13, co. 2, CCII***

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire di ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata di cui all'art. 13, co. 2, CCII, la cui struttura

e contenuto sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 21 marzo 2023, adottato ai sensi dell'art. 3 del DL 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021.

La lista di controllo consente di stimare i dati prognostici, compresi quelli da utilizzarsi per la rilevazione della sostenibilità del debito, dell'equilibrio economico-finanziario e del test pratico.

Estratto Check list particolareggiata (art. 13 co. 2 CCII)

	A cura dell'impre nditore	A cura dell'espert o	S/N	Descrizione risposta
<b>1 Organizzazione dell'impresa</b>				<b>Vedasi organigramma</b>
1.1 <b>L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?</b> <i>In difetto, l'impresa deve individuare il modo di procurarsele</i>	X		S	Per quanto riguarda le risorse umane, si rimanda al p.to 1.2; le risorse tecniche sono analiticamente indicate negli allegati alla Nota Integrativa
1.2 <b>L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare?</b> <i>In caso contrario l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti</i>	X		S	L'ultimo organigramma approvato è quello approvato dall'AU n. 1 del 11/01/2024 indicato nella relazione sul governo societario
1.3 <b>L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?</b> <i>In mancanza, l'impresa deve quanto meno aver attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta</i>	X		S	La società elabora internamente una situazione periodica semestrale.
1.4 <b>L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentono valutazioni rapide in continuo?</b> <i>In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale</i>	X		N	Ad oggi la società non monitora l'andamento gestionale tramite KPI. Tuttavia si prevede di implementare un cruscotto di indicatori da elaborare con cadenza semestrale, in occasione della reportistica di periodo.
1.5 <b>L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi?</b>	X		S	

	A cura dell'impre nditore	A cura dell'espert o	S/N	Descrizione risposta
<i>In difetto, l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo</i>				La Società monitora le uscite e le entrate finanziarie a 120 giorni

<b>2 Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente</b>				
---	--	--	--	--

2.1	<b>L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore a 120 giorni?</b> <i>In mancanza l'imprenditore la redige quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese</i>	X		S	L'impresa dispone di una situazione contabile semestrale che tiene conto delle competenze di periodo.
-----	---	---	--	---	---

2.2	<b>La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?</b>  <i>in difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività</i>	X		S	La situazione debitoria è completa ed affidabile. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello presente in contabilità, sono iscritte a tale minor valore. In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile, la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.
-----	--	---	--	---	---

2.3	<b>E' disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva</b>	X		S	Il prospetto è aggiornato periodicamente ed indica i crediti ancora aperti nei confronti dei clienti suddivisi
-----	---	---	--	---	--

		A cura dell'impre nditore	A cura dell'espert o	S/N	Descrizione risposta
	<b>dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?</b>  <i>In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.</i>				per anzianità. In relazione alla tipologia di crediti di AREA Impianti si rimanda ad apposito paragrafo della Nota integrativa
2.4	<b>È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?</b>  <i>In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari</i>	X		S	Nel caso di AREA Impianti le rimanenze di magazzino sono sostanzialmente circoscritte al gasolio per autotrazione presente nella cisterna del Polo Crispa
2.5	<b>I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi?</b>  <i>In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative</i>	X		S	Vengono periodicamente effettuate delle verifiche da cui non sono emerse difformità
2.6	<b>Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?</b>  <i>In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.</i>	X		S	Si, è stato tenuto conto dei rischi di passività potenziali, anche in relazione alle garanzie concesse
2.7	<b>L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata</b>		X		

		A cura dell'impre nditore	A cura dell'espert o	S/N	Descrizione risposta
	<b>per la redazione di un piano affidabile?</b>				
	<i>In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi</i>	X		N/A	
2.8	<b>Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?</b>	X		S	La Società ha predisposto, attraverso competente Società di professionisti esterna, un Piano Industriale fino al 2028

#### **Verifica segnali di cui all'art. 3, co. 4 del CCII**

I flussi informativi devono comunque consentire di rilevare tempestivamente il superamento delle soglie dei segnali previste dall'art. 3, co. 4, CCII, relativi al livello dell'indebitamento, tanto più che detto superamento evidenzia, più che una crisi, uno stato di insolvenza conclamata.

A tal fine, deve essere implementata la misurazione in continuo:

- dell'esistenza di debiti per retribuzioni scadute, misurandone il relativo ammontare e la sua incidenza sull'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- dell'esistenza di debiti verso i fornitori scaduti da più di novanta giorni, confrontandone il relativo ammontare con quello complessivo dei debiti verso fornitori non scaduti;
- dell'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute o che abbiano superato il limite degli affidamenti concessi unitamente alla rilevazione del tempo intercorso rispettivamente dalla loro scadenza e dal superamento del limite, nonché misurandone l'incidenza complessiva rispetto al totale delle esposizioni;
- dell'esistenza di debiti scaduti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, rilevandone l'ammontare e il numero dei giorni di ritardo.

La capacità di intercettare internamente i segnali in questione deve essere intesa solo quale ausilio ulteriore per misurare l'intensità del debito scaduto: non in quanto indice di uno stato di crisi bensì in quanto elemento che comunque incide nella misurazione dello stato di salute finanziaria dell'impresa.

Tipo di segnale	Esito	Verifiche
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;	NON VE NE SONO	Verifiche contabili / amministrative
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;	PARAMETRO RISPETTATO	Verifiche contabili / amministrative

Tipo di segnale	Esito	Verifiche
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;	NON VE NE SONO	Verifiche contabili / amministrative
d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del CCII;		
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: a.1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; a.2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;	NON VE NE SONO	Verifiche contabili / amministrative
b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;	NON VE NE SONO	Verifiche contabili / amministrative
c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000	NON VE NE SONO	Verifiche contabili / amministrative
d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.	NON VE NE SONO	Verifiche contabili / amministrative

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che interessano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e responsabilità:

- Assemblea dei Soci;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale dei conti;
- Amministratore Unico;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Come già indicato nei punti precedenti, la Società è già dotata di un sistema di procedure, al cui primo livello sono posti, fra l'altro, il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale per i quali la legge impone degli obblighi di verifica e di relazione all'Organo Amministrativo e ai Soci.

In ogni caso, al fine di prevenire eventuali crisi aziendali, l'attività gestionale di AREA Impianti SpA è oggetto costante di valutazione dall'organo amministrativo, che si relaziona costantemente con gli organismi di controllo identificati nelle figure del Revisore Legale dei conti e del Collegio Sindacale. I controlli periodici interessano l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario della Società. Le problematiche di natura finanziaria, legate ai problemi di liquidità, sono costantemente monitorate. Parte integrante di tale sistema sono anche gli eventuali rilievi sollevati dagli organi di controllo, di cui l'organo amministrativo deve dare evidenza nella relazione sul governo societario, descrivendo, altresì, le eventuali azioni risolutive intraprese.

A tal riguardo si fa presente che non sono emersi rilievi da parte degli organi di controllo aziendali che hanno informazioni da parte dell'organo amministrativo  
Inoltre durante le verifiche trimestrali del Collegio sindacale vengono fornite informazioni sull'andamento gestionale della società compresa la Posizione finanziaria netta.

Copparo, li 12/06/2024

L'amministratore Unico  
Riccardo Finessi